



F.I.G.C. – L.N.D. – S.G. e S.
COMITATO REGIONALE LIGURIA
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI
CHIAVARI

Via Davide Gagliardo, 48/3
16043 Chiavari

Tel. 010-995151 – numero unico

Pronto A.I.A. 3316013757

E-mail Uffici: cplnd.chiavari@figc.it

E-mail Giudice Sportivo LND-SGS:
chiavari.giudicesportivo@lnd.it

E-mail Attività di Base: chiavari.attbase@lnd.it

Sito internet: <http://www2.lnd.it/home?lid=902>

NUMERO COMUNICATO 44 DATA COMUNICATO 12/04/2023
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

Comunicazioni della L.N.D.

Comunicazioni del S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Comunicazioni della Delegazione Distrettuale di Chiavari**Segreteria****VARIAZIONI GARE****(APPLICAZIONE TASSA DI SEGRETERIA – C.U. N°5 DEL 29/07/2022 – Del. CHIAVARI)**

Alle Società interessate è stata inviata e-mail ufficiale di comunicazione di applicazione della Tassa di segreteria di € 25,00.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

**Si informa che a partire dal 01 settembre 2022
sarà in vigore il seguente orario:**

**lunedì – martedì – giovedì – venerdì : 16:00 – 18:00
mercoledì e sabato: chiuso**

DOCUMENTI GIACENTI PRESSO I NOSTRI UFFICI

Si informano le seguenti Società che sono giacenti presso i nostri uffici i seguenti Cartellini relativi alla Stagione Sportiva 2022/2023

Cartellini Allenatori:

Cartellini Dirigenti L.N.D -Athletic C.5 –Casarza L.– Entella 1914-Lavagna C.5-Lavagnese-
PSM Rapallo – Rapallo Rivarolese - S.Maria Taro-Segesta.

Cartellini Dirigenti S.G.S.:

Cartellini Calciatori L.N.D. :Moneglia-PSM Rapallo-Sammargheritese.

Cartellini Calciatori S.G.S.:Borgorotondo- Calvarese-ACD Entella-Golfo Tigullio-PSM Rapallo-
Sammargheritese-Sori 71.

Errata Corrige

Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. Nr. 36 del 2/03/2023, è da intendersi Errato:

Gara ASD RECCO 2019 / ASD ATLETICO SAN SALVATORE del 26/02/2023

Gara sospesa al 51° minuto del 2° tempo;

Dal rapporto della gara in oggetto, si evince che il Presidente della Società Asd Recco 2019 Sig. STEFANELLI Fabio, persona non ammessa nel recinto di gioco, al minuto 51° del secondo tempo faceva invasione di campo. Quest'ultimo, mentre il Direttore di gara si

trovava all'altezza del centro campo, colpiva con un violento pugno il volto all'altezza dell'occhio sx il direttore di gara. La società ASD RECCO 2019 non era in grado di garantire il rispetto delle norme in materia di ordine e sicurezza tutelando la incolumità fisica del direttore di gara , il quale, non sentendosi nelle condizione psicofisiche per proseguire, sospendeva definitivamente la gara.

Raccolti i suoi effetti personali, il predetto veniva accompagnato nel più vicino pronto soccorso.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Visto quanto sopra esposto e in base all' art.6/comma 4 e art.10/comma1 del C.G.S.

delibera:

a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla Società ASD RECCO 2019 con il punteggio di 0 - 3

b) di infliggere l'ammenda di euro 100 alla Società ASD RECCO 2019.

c) di infliggere la squalifica al Signor STEFANELLI FABIO della Società Recco 2019 fino al 30/06/2026

d) di infliggere la squalifica al Signor BLONDI Renato della Società Recco 2019 fino al 30/03/2023

Lo stesso è da intendersi correttamente come di seguito indicato:

Gara ASD RECCO 2019 / ASD ATLETICO SAN SALVATORE del 26/02/2023

Gara sospesa al 51° minuto del 2° tempo;

Dal rapporto della gara in oggetto, si evince che il Presidente della Società Asd Recco 2019 Sig. STEFANELLI Fabio, persona non ammessa nel recinto di gioco, al minuto 51° del secondo tempo faceva invasione di campo. Quest'ultimo, mentre il Direttore di gara si trovava all'altezza del centro campo, colpiva con un violento pugno il volto all'altezza dell'occhio sx il direttore di gara. La società ASD RECCO 2019 non era in grado di garantire il rispetto delle norme in materia di ordine e sicurezza tutelando la incolumità fisica del direttore di gara , il quale, non sentendosi nelle condizione psicofisiche per proseguire, sospendeva definitivamente la gara.

Raccolti i suoi effetti personali, il predetto veniva accompagnato nel più vicino pronto soccorso di Lavagna che emetteva contestuale referto medico con ipotesi diagnostica: "contusione perioculare sn" e prognosi di 7 giorni.

Il Giudice Sportivo Territoriale

- visto quanto sopra esposto e in base all' art.6/comma 4 , art.10/comma1,
- considerato che lo stato di dolore e di shock in cui versava il ddg in conseguenza dell' aggressione fisica subita debba inquadrarsi nella fattispecie prevista dall'art. 35 comma 5 cgs,

delibera:

- a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla Società ASD RECCO 2019 con il punteggio di 0 - 3
- b) di infliggere l'ammenda di euro 100 alla Società ASD RECCO 2019.
- c) di infliggere la squalifica al Signor STEFANELLI FABIO della Società Recco 2019 fino al 30/06/2026
- d) di infliggere la squalifica al Signor BLONDI Renato della Società Recco 2019 fino al 30/03/2023

In esecuzione dell'art. 35, comma 7 del CGS, si segnala che le presenti sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative previste per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg nell'ambito della gara in questione.

**Publicato ed affisso all'albo di questa Delegazione Distrettuale in Chiavari
12/04/2023**

Il Segretario
Carlo Vaccari

il Delegato
Cav. Ignazio Codice